

COPIA



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 23

in data: 17.07.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addi **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

| | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 1 - GHILARDELLI dott. MANUEL | Presente | 8 - MARASI LORETTA | Presente |
| 2 - FORNASIER ROSSANA | Presente | 9 - POZZI CHIARA | Presente |
| 3 - BADENCHINI PAOLO | Assente | 10 - SILVA SABRINA | Assente |
| 4 - BONELLI ALBERTO | Presente | 11 - PONZINI GRAZIANO | Presente |
| 5 - FERRARI MARIA LUISA | Presente | | |
| 6 - CIVARDI MARINELLA | Presente | | |
| 7 - GAZZOLA CORINNE | Presente | | |

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Il Sindaco: “La modalità di applicazione di questa tassa è un esperimento per tutti i Comuni in quanto essa, per la prima volta, viene istituita ed applicata. Come l’abbiamo strutturata essa porterà un aumento minimo per la popolazione”.

Pozzi chiede se l’Amministrazione ha contemplato delle detrazioni e se è possibile inserire delle modifiche successivamente.

Il Sindaco: “Entro la fine dell’anno verificheremo la situazione ed in base ai dati disponibili possiamo eventualmente cambiare qualcosa”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**, che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale:

a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

b) per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

c) per l'anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti a) e b) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alle

stesse tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. N. 201/2011;

ATTESO che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'Imposta Unica Comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014 ed il bilancio pluriennale in corso di approvazione nell'odierna seduta consigliare;

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

RICHIAMATA, per quanto concerne l'IMU, la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con cui sono state confermate le aliquote e detrazioni in vigore dall'anno 2013, ossia:

- 4,0 per mille per Abitazioni principali e relative pertinenze;
- € 200,00 di detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ex art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 s.m.i.;
- 9,2 per mille per Altri fabbricati abitativi e non abitativi;
- 9,2 per mille per Aree Edificabili;

DATO ATTO:

- che, **i fabbricati rurali strumentali** sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni:

- 1,2 per mille per Abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell'art 13, comma 2, D.L. 201/2011 e s.m.i;
- 1,2 per mille per gli altri fabbricati (compresi i fabbricati categoria D);
- 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- 0,0 per mille per le aree edificabili ed i terreni;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la TASI nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare corrisponda la restante parte (ossia il 90%);

CONSIDERATO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, soprattutto in un contesto di forte crisi economica;

CONSIDERATO altresì che il gettito TASI previsto (pari ad €166.116,00) con le suddette aliquote è rivolto alla copertura parziale dei costi per i seguenti servizi indivisibili:

| DATI CONSUNTIVO | Anno 2013 |
|-----------------------------------|---------------------|
| Contributo AUSL (sociale - parte) | € 88.848,00 |
| Illuminazione pubblica | € 103.000,00 |
| TOTALE | € 191.848,00 |

DATO ATTO che allo stato attuale viene rispettato il vincolo disposto dai commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTA la Legge 201/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Consiglieri Votanti | n° 9 |
| Consiglieri Astenuti | n° 2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) |
| Voti favorevoli | n° 7 |
| Voti contrari | n° 0 |

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

- **1,2 per mille** per Abitazione Principale e relative pertinenze ai sensi dell'art 13, comma 2, D.L. 201/2011 e s.m.i;
- **1,2 per mille** per gli altri fabbricati (compresi i fabbricati categoria D);
- **1,0 per mille** per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
- **ESENZIONE** per le aree edificabili ed i terreni;

3) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la TASI nella misura del **10%** (nulla è dovuto se l'importo annuo è uguale o inferiore ad **€ 4,00**) dell'imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare corrisponda la restante parte (**90%**);

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

| DATI CONSUNTIVO | Anno 2013 |
|-----------------------------------|---------------------|
| Contributo AUSL (sociale - parte) | € 88.848,00 |
| Illuminazione pubblica | € 103.000,00 |
| TOTALE | € 191.848,00 |

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Consiglieri Votanti | n° 9 |
| Consiglieri Astenuti | n° 2 (Consiglieri Pozzi e Ponzini) |
| Voti favorevoli | n° 7 |
| Voti contrari | n° 0 |

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TA.S.I. ANNO 2014.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 13.06.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 13.06.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| IL SINDACO | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| F.to dott. Manuel Ghilardelli | F.to dott. Giovanni De Feo |
| _____ | _____ |

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° _____ fogli , in carta libera per uso amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
